

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Sulla proposizione del Ministro di Proprietà e Giustizia incaricato del Portafoglio dell'Interno;

Veduta l'art. 3. del Reale Decreto 12 Ottobre 1848;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Guardasigilli reggente il Ministero dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge e di sostenere la discussione congiuntamente ai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici

Art. 1^{mo}
La Divisione Amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire
„ nell'anno mille ottocento cinquanta quattro un'imposta di lire sei
„ cento cinquanta mila per far fronte alle spese dello stesso esercizio
„ comuni a tutte le Province che la compongono

Art. 2^o
È fatta parimenti facoltà alla Provincia di Genova di accrescere fino a
„ lire seicentotto mila duecento trenta e centesimi
„ venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere
„ in conformità della legge del primo Maggio 1833 al pagamento della sua
„ quota di concorso nelle spese relative ai porti di Genova e Portofino da
„ eseguirsi nell'anno mille ottocento cinquanta quattro.

Dato a Torino addì 16. Marzo 1854.

Vittorio Emanuele

U. Buttazzi

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BO, BENINTENDI, IMPERIALE, REZASCO, ASPRONI, RICCI, ASTENGO*sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 22 marzo 1854.*

**Facoltà alla Divisione e Provincia di Genova
di eccedere il limite dell'imposta pel 1854.**

TORNATA DEL 30 MARZO 1854.

SIGNORI,

La legge sull'Amministrazione Divisionale in data 7 ottobre 1848 stabilì che per far fronte alle passività delle Divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali *alle contribuzioni dirette*, e che il limite massimo dell'imposta addizionale sarà fissato per ciascuna Divisione con legge speciale (art. 221 e 222). Fu quindi pubblicata nel 12 ottobre di detto anno la legge speciale summentovata, la quale fissò in L. 450,000 il limite massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese della Divisione di Genova.

Nel bilancio di quella Divisione per l'esercizio del 1848 le spese ordinarie ascendevano a L. 245,896 03, epperò poteva comparire sufficiente il predetto limite massimo, ancorchè fossero assai tenui le rendite patrimoniali di essa Divisione.

Per l'esercizio però del 1854 le spese ordinarie furono votate

(75-A) in L. 419,951 14, coll'aumento cioè di L. 174,035 11; e siccome le straordinarie per lo stesso esercizio ascendono a circa L. 250,000, così l'ammontare complessivo delle une e delle altre è di L. 650,000.

La relazione della Commissione eletta dal Consiglio Divisionale di Genova, il verbale delle deliberazioni di esso Consiglio, e le considerazioni del signor Ministro dell'Interno in ordine all'attuale progetto di legge, non lasciano dubbio sulla legalità di tutte quelle spese. Conseguentemente non resta che allargare il limite massimo dell'imposta addizionale fissata dalla legge del 12 ottobre 1848, come già si è dovuto fare per altre Divisioni Amministrative.

Il Consiglio Divisionale di Genova aveva chiesto che l'aumento fosse autorizzato in modo permanente, salvo a valersene negli stretti limiti del bisogno, prevedendo con ragione che anche nell'avvenire sarebbe stato insufficiente l'imposta addizionale di lire 450,000. Il Ministero però *fatto riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato coll'esperienza almeno di un anno gli effetti che ne derivano, ed in secondo luogo come essendo mente del Governo di promuovere lo scioglimento delle Divisioni il più presto possibile, superfluo tornerebbe l'anticipare sul futuro, portò opinione che convenga restringere per ora la proposta al solo esercizio 1854; salvo a provvedere di nuovo per gli anni venturi, ove il bisogno perduri e non abbia luogo per una causa qualunque imprevedibile il ristabilimento autonomico delle Provincie.*

La vostra Commissione trovò giuste ed opportune le ragioni che determinarono l'opinione del signor Ministro, e prendendo atto della tante volte ripetuta promessa di promuovere il più presto possibile lo scioglimento delle Divisioni Amministrative, nutre lusinga che non si verificherà alcuna *causa imprevedibile* la quale allontani ancora *il ristabilimento autonomico delle Provincie*, e una migliore circoscrizione territoriale per quelle di esse che saranno conservate.

Circa le basi del riparto della imposta addizionale, il Consiglio Divisionale di Genova propose che *il contingente di ogni Provincia non rimanga inferiore giammai all'attuale, e col proporzionale aumento sino alle lire 650,000; e che quindi la quota dei centesimi*

addizionali sia ripartita separatamente per ogni Provincia. La vostra Commissione, tenute le considerazioni fatte al riguardo dal signor Ministro dell'Interno nella sua relazione, e d'altra parte non potendo scostarsi dal generale principio scritto nell'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, giusta cui le sovrimposte a cui dovranno ricorrere le Divisioni, le Provincie, ed i Comuni a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, sulla personale-mobiliaria, non che sulle altre imposte dirette, non ha giudicato ammissibile la detta proposta, e fu quindi di parere doversi limitare il presente progetto ad autorizzare la Divisione di Genova ad imporre la somma di L. 650,000 in aumento alle contribuzioni dirette, e lasciare che il riparto ne sia fatto in conformità delle leggi vigenti, per le quali tutti gli interessi attivi e passivi delle provincie componenti una Divisione sono fusi in una sola massa.

(75-A)

Coll'articolo 2.º del progetto si accorda facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire 68,250 e centesimi 20 per l'anno 1854 il limite normale della sua imposta speciale onde provvedere al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e di Camogli, imperciocchè giusta la legge del 12 ottobre 1848 le imposte addizionali per le spese speciali di ciascuna Provincia sono fissate nel limite di un decimo del contingente che ad ognuna di esse incumbe di sopportare per le spese divisionali, e tenuto anche conto dell'aumento autorizzato dall'articolo 1.º di questo medesimo progetto, il decimo del contingente della provincia di Genova sulle lire 650,000 sarebbe sempre al dissotto delle preindicate lire 68,250 20.

Il signor Ministro dell'Interno ha fatto cenno del dubbio insorto se sia necessario l'intervento del Legislatore onde autorizzare una Provincia ad eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale per far fronte ad una spesa obbligatoria per legge, quale appunto è la quota delle spese dei porti posta a carico delle Provincie in virtù della legge del primo maggio 1853. La vostra Commissione fu di parere che sia miglior partito adottare l'articolo secondo anzichè cancellarlo dal progetto, sì perchè la legge del 7 ottobre 1848 dopo avere stabilito che per far fronte alle passività delle divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si

(75-A) supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, aggiunse che il limite massimo di tali imposte addizionali sarà fissato per ciascuna divisione con legge speciale, senza fare distinzioni tra le spese obbligatorie e le facoltative (articoli 221, 222 e 225); sì perchè colla legge del 12 ottobre 1848 dopo essersi fissato il limite massimo delle imposte addizionali tanto per le Divisioni quanto per le Province (articoli 1 e 2), si stabilì espressamente senza alcuna eccezione che tale limite non potrà eccedersi se non in virtù di una legge votata dal Parlamento (articolo 5); sì perchè finalmente in questa stessa sessione fu proposto dal Governo e votato dalle Camere un progetto di legge che autorizzò la Provincia di Savona ad eccedere ugualmente il limite delle sue speciali imposte per pagare la sua quota di concorso obbligatorio nelle spese del porto che trovasi nel suo distretto.

Per le fatte considerazioni la maggioranza della vostra Commissione vi propone di accettare il seguente progetto di legge quale fu presentato dal Ministero.

ASTENGO *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

La Divisione Amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un'imposta di lire seicento cinquanta mila per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni a tutte le Provincie che la compongono.

Art. 2.

È fatta parimenti facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire sessantottomila duecento trenta e centesimi venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformità della legge del primo maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell'anno mille ottocento cinquanta quattro.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(75-A)

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contra~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contra~~

Approvato nella seduta del 6 Aprile 1854.

Sillati

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Restaurazione

Divisione I.

24/1186

Signori.

Roma, il marzo 1856 -

17. 78

Oggetto. Conto del 22 Feb. Mayo 1854.

Quanto dell'imposta Divisionale di Genova, e speciale della Provincia di Genova per l'anno 1856 -

Carolta alla D. e P. di Genova di cui viene il conto dell'imposta per 1856.

Spese ordinarie comuni alle quattro Province del compugno la Divisione di Genova, dalla L. 24. 896. 03. in cui furono annesse nel bilancio per l'esercizio 1848. sono cresciute fino a L. 419931. 14. che è la cifra complessiva in cui sono proposte per l'esercizio 1856. Questo ammonta di L. 174035. 11. si ripartisce sulle seguenti categorie, cioè:

1° Spese di Amministrazione	L. 19982. .
2° Istruzione Pubblica e Opere Pie	, 117200. 29.
3° Giuridico	, 3605. .
4° Servizio militare e polizia	, 2291. 87.
5° Servizio di ponti e delle strade	, 27595. 95.
6° Servizio forestale	, 660. .
7° Spese di sanità	, 1240. .
8° Fondi di supplimento a tutte le categorie e casuali	, 5460. .
Totale eguale <u>L. 174035. 11.</u>	

devisi, quanto al D. 1. della legge 11. luglio 1852. che riunì al ramo amministrativo il servizio di sicurezza pubblica, e chiamò le Province a concorrere nelle relative spese; quanto al D. 2. dall'ipotesi quasi duplicata la pensione dei

mentuali ricorrali a spese pubbliche nel
Mancione di Genova detto ripetuti ricami
della giunta degli Ospedali di Genova non
sint' fondati nei consigli Provinciali, e di di-
visionale, la quale misura aumentò la relativa
spesa di L. 77,940. 47; dal crescere numero
degli esposti, e dai miglioramenti introdotti
nella loro educazione a seconda dei dettami
dell'umanità e dei bisogni sociali; il che
crebbe il dispendio di L. 28,249. 82; finalmente
dall'istituzione degli Ispettori delle Scuole
elementari, la quale sebbene traggà origine
dal R. Decreto 30. marzo 1847, tuttavia non
ebbe effetto che posteriormente, dopo cioè che
in ciascuna Provincia venne aperta la
scuola normale di metodo per Maestri.
Quanto al N.º 3. dall'essere stati trasferiti
in più acque, e per conseguenza in più costoni
locali i sette tribunali di commercio, e di
prima cognizione della Divisione: Quanto
al N.º 4. dal crescere numero di parabinieri
Reali scomparsi nelle singole Provincie, e
dall'incapacità prigione delle caserme da loro
occupate: - Quanto al N.º 5. dall'esten-
sione presa dalla rete delle strade Provinciali,
e dal movimento commerciale interno che
rese necessario l'impiego di un maggior
numero di carotieri, e di una più grande
quantità di ghiaccia: - Quanto al N.º 6. -
dall'essere casualmente ora di 1.^{ma} classe
alcuni capi-guardia forestali, che nel 1848.
erano di 2.^a classe: Questa categoria di spese

però sarà armonizzata col disposto dal d.º Decreto
8. gennaio p.º p.º N.º 1616. della raccolta
ufficiale delle leggi, nell'approvazione del Bilancio
in discorso; Quanto al N.º 7. della legge
26. marzo 1850. che pose a carico nelle Pro-
vincie il fido dei locali occupati dagli uffici
dei funzionari di pesi e delle misure, e dall'
obbligo che corre alla Divisione di far uso
di carta da bollo per gli atti che vanno
soggetti ad approvazione, dal quale onere
andarono esenti le Provincie finché vennero
amministrata demeritamente; finalmente
quanto al N.º 8. dall'impossibilità di far
fronte alle spese imprevedute, e di supplirle
all'insufficienza eventuale dei fondi bilan-
ciati colla somma alligata all'uso per
1848. in L. 1540. -

Se al totale delle spese ordinarie che
ammonta, come di sp.º a L. 4,199,331. 16.
s.º aggiungano quelle di natura straordinaria
bensì, ma pure obbligatorie perché dipendenti
da contratti regolarmente stipulati, come
a mo' d'esempio la restituzione dei debili
capitali, ed il servizio dei relativi interessi, il
che assorbe circa L. 400,000. annue, il paga-
mento graduato dei lavori stradali in corso,
che richiedono l'impiego di L. 1000,000 approp-
riativamente, chiaro emerge opere impos-
sibile alla Divisione di Genova di soddis-
fare ai suoi impegni col mezzo dell'impo-
sta che il Decreto Reale del 19. ottobre 1848.
le consente in soli L. 430,000. per giunta

le poche med. rendite patrimoniali che nel 1848
figurano in L. 24 fm ma che normalmente
non arrivano a L. 6 fm.

Pertratto di questa verità il Consiglio
Dirigente nel votare il suo bilancio
dell'esercizio 1854. ha deliberato con verbale
del 3. g. p. ottobre di domandare ai Poteri
Legislativi la facoltà di aumentare stabili-
mente fino a L. 60 fm il limite dell'
imposta predetta, e di esequirne il riparto
fra le Province sull'unica base del
principale del tributo prediale, salvo poi
a fare applicazione del disposto dall'art.
34. della legge 28 aprile 1843. nei sotto-
scritti fra i comuni, ed i contribuenti
di ciascuna Provincia della quota d'imposta
emersa a carico della medesima nella prima
operazione. -

Quanto alla domanda d'aumento in se-
stipa, dopo ciò che ebbi l'onore d'esporre,
ed in vista dell'impossibilità di ridurre
le spese proposte constatata dai due Ministri
dell'Interno, e dei Lavori Pubblici, ciascuna
per i servizi a cui sovraintendono, io non
posso non riconoscerla ammissibile. Fatto
però riflesso come primieramente la
prudenza suggerisca di non rendere perma-
nente un simile aumento degli oneri
dei contribuenti senza prima aver accertato,
coll'esperienza almeno di un anno, gli
effetti che ne derivano; in secondo luogo
come esplicito intento del governo di promuovere

lo scioglimento delle Divisioni: il più presto
possibile, superfluo tornerebbe l'anticipare
sul futuro avvenendo taluna delle Divisioni
ora fuse nell'ente Divisionale potrebbe,
c'ignolando la propria autonomia, aver
mezzi che venissero altrimenti fissati il
limite della sua imposta, io porto opinio-
ne che conseguenza restringere per ora
la proposta al solo esercizio 1854, salvo
a provvedere di nuovo per gli anni venturi
ove il bisogno perdersi, e non abbia luogo
per una causa qualunque imprevedibile
il ristabilimento autonomico delle Province.

Rispetto alla seconda domanda avendosi
io riferito al mio collegato il Ministro di
Finanze nelle cui attribuzioni rientra
tutto ciò che si riferisce al modo di riparti-
mento di qualsiasi imposta, fu egli d'arrivo
non essere detta domanda ammissibile
nella ragione, che l'art. 35. della citata
legge 28. aprile 1853. fu adottato nello
scopo evidente di coordinare il riparto degli
aggravi comunali, Provinciali, e Divisiona-
li nei principj che informano lo Statuto
fondamentale del Regno, i quali importano
che ciascuno, ente morale, o illudico,
concorra nelle spese di servizi pubblici
nella proporzione dei suoi averi: D'onde
flussiva per legittima illazione che la
Provincia di Genova, la quale, secondo
i segni che più approssimativamente
appresentano la ricchezza, le imposte

Province.	Quota di ciascuna Provincia nell' imposta di lire 450 ⁰⁰ ripartita uniformemente ed aggiuntasi al rincipale del tributo provinciale.		Quota di ciascuna Provincia nell' imposta di Lire 650 ⁰⁰ ripartita sulle basi fissate dall' articolo 34. della legge 28 aprile 1863 -		Aumento della quota di ciascuna Provincia.		Diminuzione della quota di ciascuna Provincia.	
Genova.	210044.	80.	484554.	69.	274509.	62.	"	"
Chiavari -	69462.	80.	55995.	07.	"	"	13467	73
Spezia -	79432.	10.	57479.	63.	"	"	21952.	67
Novi -	70960.	30.	51870.	88.	"	"	19089.	62.
Totale	430,000.	00.	640,000.	00.	274509.	62.	514509.	62.

Ma se si considera che il principio della legge è in se stesso eminentemente giusto come quello che calpece la ricchezza là dove si trova, che la Provincia, e la fitta di Corsica si trovano in condizioni ancor più gravose che la Provincia, e la fitta di Genova rispetto ai loro apporti nella formazione dell'ente divisionale; finalmente che la metà delle spese straordinarie annualmente si consente per due terzi circa a favore della Provincia sopra luogo, parrai che nessuna ragione desunta dall'equità o dall'opportunità popolare militare in favore della proposta -

Partendo dai due punti di vista che ho brevemente esposti, obbi l'onore di



proponendo al Re di darmi l'incarico di
presentare al Parlamento Nazionale un
progetto di legge diretto a permettere il
chiesto aumento d'imposta l'unitatamente
però all'anno in corso, e fermandosi restando
le norme comuni che ne regolano il
riparto.

S. M. annui, ed io adempio agli ordini
ricevuti deponendo come fo al banco
della Presidenza il qui unito schema
sul quale occorrerà fermare ancora
per un momento la vostra attenzione.

Vi è noto, o Signori, che la Legge
del 1. maggio 1853. determina le propor-
zioni in cui le Provincie ed i comuni
devono concorrere, in unione collo Stato,
al pagamento delle spese relative ai
porti marittimi. Dal bilancio presen-
tato formato all'uso per l'esercizio
1854. risulta che la Provincia di
Genova deve per sua parte concorrere
per L. 2361. 40 - nelle riparazioni
urgenti, e già ultimato intorno al
porto di Fiumogli, e per L. 65888. 80
per lavori ordinari e straordinari del
porto della capitale Ligure, e così in
tutto alligare fra le sue spese speciali
L. 68238. 20 -

Il Consiglio Divisionale bilanciatore
all'uso il fondo complessivo di Lire
63630. 10, il quale perciò richiede
un aumento d'ufficio di L. 2600. 10 -